

Recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamento pensionistico
Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 13 marzo 2015, n. 79/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Agostino BASTA - Presidente
dott. Pino ZINGALE - consigliere relatore
dott. Valter Camillo DEL ROSARIO - Consigliere
dott. Eugenio MUSUMECI - Consigliere
dott. Guido PETRIGNI - Consigliere
ha emesso la seguente

SENTENZA n. 79/A/2015

nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 5071 del registro di segreteria promosso ad istanza dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di M. M., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Paleologo e dell'I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Assumma e Tiziana Giovanna Norrito, per la riforma della sentenza n. 1151/2013 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'11 marzo 2014.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2015 il relatore Consigliere Pino Zingale, il dott. Paolo Amari per l'Agenzia delle Entrate, l'avv. Sparacino, su delega dell'avv. Norrito, per l'I.N.P.S.; non rappresentata M. M..

FATTO

La signora M. M., ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate, risultava essere titolare di trattamento provvisorio di pensione dal 02-05-1999.

A seguito di liquidazione della pensione definitiva, in misura inferiore a quella provvisoria, l'INPDAP (ora INPS), con nota prot. 18234 del 14/01/2008, le comunicava l'esistenza di un debito erariale a suo carico pari ad euro 19.037,35, per somme percepite in più e non dovute sulla pensione in godimento.

La signora M. proponeva ricorso a questa Corte, nei confronti dell'INPDAP e dell'Agenzia delle Entrate, e chiedeva che la somma venisse dichiarata irripetibile, perché percepita in buona fede.

L'INPS, nel costituirsi, chiedeva il rigetto del ricorso ed, in subordine, che venisse autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultima venisse condannata, quale Amministrazione datrice di lavoro ex art. 8, comma 2, del DPR n. 538/1986, a rifondere all'INPS, a titolo di rivalsa, l'indebito maturato sulla pensione di parte ricorrente, nel caso in cui fosse stato dichiarato irripetibile.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, il Giudice Unico delle Pensioni, con la sentenza oggi gravata d'appello dall'Agenzia delle Entrate, senza pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo formulata dall'INPS, dichiarava l'irripetibilità, in favore della ricorrente, della somma di euro 19.037,35 e condannava l'Agenzia delle Entrate a rifondere tale ultima somma all'INPS.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate, rilevando, tra l'altro, che la domanda di rivalsa da parte dell'INPS non le era mai stata notificata e, nel lamentare la violazione del contraddittorio, chiedeva, pertanto, sul punto, che la sentenza fosse annullata, con le conseguenti statuizioni di rito.

Sia l'INPS che la signora M. si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza-ordinanza n. 459/A/2014 questa Sezione d'appello dichiarata la nullità della sentenza impugnata, per violazione del contraddittorio, autorizzava la domanda riconvenzionale trasversale da parte dell'INPS nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mediante lo strumento processuale della chiamata di terzo, e disponeva che, entro cinque giorni dal deposito della sentenza-ordinanza medesima, fossero notificati all'Agenzia delle Entrate ed a M. M., a cura della segreteria, la sentenza nonché la memoria dell'INPS del 25 febbraio 2013 depositata nel giudizio di primo grado il 26 febbraio 2013, contenente la chiamata di terzo nei confronti dell'Agenzia predetta; fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26 febbraio 2015.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2015 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande di cui agli atti scritti.

DIRITTO

Il Collegio dà, preliminarmente, atto, in questo grado del giudizio, della regolare costituzione del contraddittorio su tutte le domande ed eccezioni che avevano portato, invece, all'annullamento della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.

Ciò consente a questa Sezione di esaminare, nel merito, tutte le questioni prospettate nel primo grado del giudizio ed integralmente riproposte in questa sede.

In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti sulla domanda concernente la richiesta di refusione dell'indebito pensionistico avanzata dall'Inpdap (ora I.N.P.S.) - ai sensi dell'art. 8, co. 2, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ritenuta responsabile dell'erronea liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza in favore di un ex dipendente.

Detta norma stabilisce che "qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo".

Si pone, perciò, la questione se tale azione, esercitata dall'Istituto di previdenza contro l'ex datore di lavoro del pensionato, spetti alla cognizione del giudice delle pensioni, ossia alla Corte dei conti (cfr., in tal senso, Sez. Campania, sent. 191 del 18.03.2005; Sez. Lombardia, sent. 1091 del 05.08.2004; Id., sent. 1046 del 28.07.2004; Sez. Umbria, sent. 324 del 06.08.2001; Sez. Lombardia, sent. 166 del 27.07.1994), oppure a quella del giudice ordinario, quale rapporto esclusivamente civilistico (cfr., in tal senso, Sez. Lombardia, ord. 128 del 29.04.2005; Sez. Piemonte, sent. 130 del 15.03.2004; Sez. Puglia, sent. 1091 del 29.11.2003; Sez. Sardegna, sent. 1380 del 27.12.2001; v. anche Cass., Sez. I, sent. 19023 del 12.12.2003).

Invero, siffatti giudizi sul riparto degli oneri, sia pure riferiti alla casistica relativa alla CPDEL, sono stati pacificamente attribuiti, dalla giurisprudenza costante della Cassazione, a questa Corte dei conti: cfr., ex multis, Cassazione, SS.UU., 16.11.2007, n. 23731, 21.12.1999, n. 920 e 27.12.2011, n. 28818.

Si ricorda poi, in proposito, che il D.P.R. 8 agosto 1986 n. 538 così recita all'art. 8, comma 2 (in tema, appunto, di "Revoca o modifica del provvedimento. Recupero di somme indebitamente corrisposte"): "Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo".

La norma in esame, la quale stabilisce l'obbligo dell'ente che ha liquidato il trattamento pensionistico errato (e poi materialmente corrisposto dall'INPDAP), di rifondere le spese in eccesso sostenute dall'erogatore secondario di spesa, deve ritenersi espressione di un principio di carattere generale, con la sola inversione dei tempi e delle modalità di recupero, per gli iscritti CPDEL, rispetto a quanto avviene per altre categorie di pensionati.

Tale generale obbligo di refusione deve pertanto ritenersi operante anche nei confronti delle amministrazioni statali, non essendo certo ipotizzabile che per tale categoria non sussista alcuna possibilità di reintegro, da parte del medesimo INPDAP, nel caso di errori nella liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'amministrazione o ente ex datore di lavoro, anche perché l'art. 162 del T.U. n. 1092/1973 comunque prevede il recupero da parte dell'ente erogatore sul pensionato, ed è evidente che nel caso di mancato recupero (per qualsiasi motivo) a carico dell'indebito percettore non può, in astratto, ritenersi impedita l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente responsabile di tale errata liquidazione; azione la cui giurisdizione - come si è appena visto - va attribuita a questo Giudice contabile.

In tal senso, peraltro, appare ormai orientata la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. I Giur. Centr. d'appello, sentenza n.136/2015; Idem, nn. 106, 177 e 516/2012, nonché, implicitamente, n. 481/2012 della terza Sezione d'appello; Sezione Appello Sicilia n. 207/2012; Sez. I Giur. Centr. d'appello, sentenze nn. 687, 672, 671/2014; 131/2013), dalla quale non si ravvisano motivi per doversi discostare.

Nel merito si osserva che la somma in contestazione deve essere dichiarata irripetibile perché percepita in buona fede.

Infatti, in materia di recupero di somme indebitamente riscosse dal pensionato per errore dell'Amministrazione, la giurisprudenza prevalente attribuisce rilevanza alla buona fede del percettore, operando, altresì, una attenta considerazione degli interessi in conflitto (in tal senso si sono espresse le SS.RR. di questa Corte con Decisione n. 77/C del 21-12-1988).

In particolare, con riferimento alla buona fede, in detta decisione si afferma che essa coincide con la mancata conoscenza, da parte del pensionato, dell'errore in cui è incorsa l'Amministrazione e con l'impossibilità di riconoscerlo con i criteri dell'ordinaria diligenza.

Nella fattispecie, la buona fede del ricorrente non può porsi in dubbio, poiché questi non ha indotto in errore l'Amministrazione (attraverso, ad esempio false od equivoche dichiarazioni) e non poteva accorgersi, in base a criteri di ordinaria diligenza, dell'errore commesso dalla Amministrazione nella liquidazione della pensione cui aveva diritto.

Inoltre, sul punto della ponderazione degli interessi in conflitto, questo Giudice ritiene prevalente l'interesse del ricorrente, considerata la natura alimentare del reddito pensionistico, destinato al soddisfacimento dei bisogni ordinari della vita che avrebbero potuto essere pregiudicati dalla ripetizione dell'indebito in questione.

Peraltro le Sezioni riunite di questa Corte, in sede di risoluzione di questioni di massima, con sentenza n. 7/2007, hanno anche affermato che, in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione; in tal modo attribuendo maggior valore alle esigenze di tutela del pensionato in buona fede rispetto alle esigenze di recupero dell'indebito della P.A.

Successivamente sempre le SS.RR. di questa Corte, con sentenza n. 2/2012 hanno affermato che "Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

Questa Sezione d'appello condivide tale ultimo orientamento e ritiene che nella fattispecie sussistano tutti i requisiti indicati dalla sentenza n. 2/2012 delle SS.RR. di questa Corte per dichiarare l'irripetibilità della predetta somma.

In conseguenza la, somma di euro 19.037,35, relativa al preteso indebitato di cui è stata chiesta la restituzione, deve essere dichiarata non dovuta con conseguente obbligo dell'Amministrazione di restituire le somme trattenute sul trattamento di quiescenza della ricorrente relative al recupero del predetto presunto debito erariale.

Non può invece essere pronunciata la condanna della P.A. al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, quando, come nella fattispecie, l'obbligo di restituzione trovi la sua unica ragione d'essere

nella buona fede del percettore e quindi non è fondato sulla preesistenza di un obbligo giuridico dell'Amministrazione trattandosi di emolumenti oggettivamente non dovuti, punto sul quale, peraltro, M. M. non risulta avere interposto appello.

Deve, in conseguenza, essere accolta la richiesta dell'INPS di condanna dell'Agenzia delle Entrate, in via di rivalsa, al pagamento della predetta somma dichiarata irripetibile, poiché l'erogazione dell'indebito dipende esclusivamente dall'erronea indicazione in quota "A" della c.d. indennità di amministrazione che andava, invece, correttamente indicata in quota "B".

La complessità e novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'irripetibilità, in favore di M. M., della somma di euro 19.037,35 e condanna l'I.N.P.S. alla restituzione della predetta, se già in parte o in tutto recuperata, alla ricorrente.

Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere all'I.N.P.S. la predetta somma.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2015.

IL PRESIDENTE

Agostino Basta

L'ESTENSORE

Pino Zingale

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 marzo 2015

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Fabio Cultrera